

## II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

**Iniziativa del Regno del Belgio in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di punti di contatto nazionali per la giustizia riparatoria**

(2002/C 242/09)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione R(85) 11 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla posizione della vittima nell'ambito del diritto e del processo penale del 28 giugno 1985 raccomanda ai governi degli Stati membri di esaminare gli eventuali vantaggi di programmi di mediazione e di conciliazione.
- (2) La dichiarazione delle Nazioni Unite dei principi basilari di giustizia relativi alle vittime di reati e abusi di potere, del 29 novembre 1985, sollecita l'uso, se del caso, di meccanismi informali per la composizione delle controversie, tra cui la mediazione, l'arbitrato e il diritto consuetudinario o le prassi locali per facilitare la conciliazione e il risarcimento delle vittime.
- (3) La raccomandazione R(87) 21 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'assistenza alle vittime e alla prevenzione della vittimizzazione, del 17 settembre 1987, raccomanda ai governi degli Stati membri di incoraggiare, su scala nazionale o locale, gli esperimenti di mediazione tra l'autore del reato e la vittima e di valutare i risultati per accertare in particolare fino a che punto siano stati presi in considerazione gli interessi della vittima.
- (4) Le regole minime delle Nazioni Unite del 1990 concernenti i provvedimenti non detentivi sottolineano l'importanza di un maggiore coinvolgimento della collettività nell'amministrazione della giustizia penale e la necessità di stimolare negli autori di reati il senso di responsabilità verso le vittime e verso la società nel suo insieme.
- (5) La raccomandazione R(92) 16 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa alle norme europee sulle sanzioni e misure a livello di collettività considera le sanzioni e misure la cui esecuzione avviene nella collettività come mezzi importanti per combattere la criminalità e per evitare gli effetti negativi della detenzione.
- (6) Il piano d'azione di Vienna stabilisce al paragrafo 19 che «le norme procedurali devono offrire ovunque le stesse garanzie, in modo da evitare ai cittadini disparità di trattamento in funzione del giudice che si occupa del loro caso».
- (7) La risoluzione 1999/26 del 28 luglio 1999 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite relativa allo sviluppo e all'attuazione di misure di mediazione e di giustizia riparatoria nell'ambito della giustizia penale fa appello agli Stati, alle organizzazioni internazionali e ad altri organi affinché si scambino informazioni ed esperienze in materia di mediazione e di giustizia riparatoria.
- (8) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale intitolata «Vittime di reati nell'Unione europea: Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere» del 14 luglio 1999 afferma che la mediazione tra vittima e autore del reato potrebbe essere un'alternativa a procedure penali lunghe e scoraggianti, nell'interesse delle vittime, in quanto renderebbe possibile il risarcimento dei danni o il recupero degli oggetti sottratti al di fuori del normale procedimento penale.
- (9) La raccomandazione R(99) 19 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa alla mediazione in materia penale stabilisce principi di cui gli Stati membri dovrebbero tener conto nello sviluppare la mediazione nelle questioni penali.
- (10) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha stabilito al punto 30 delle conclusioni che gli Stati membri dovrebbero istituire procedure extragiudiziali alternative.
- (11) La risoluzione 2000/14 del 27 luglio 2000 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sui principi di base circa l'uso dei programmi della giustizia riparatoria nelle questioni penali invita gli Stati a continuare lo scambio di informazioni e di esperienze sulla mediazione e la giustizia riparatoria.
- (12) La risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2000 sulla comunicazione della Commissione sulle vittime di reati nell'Unione europea <sup>(1)</sup>, afferma l'importanza di promuovere i diritti delle vittime di reati.

<sup>(1)</sup> GU C 67 dell'1.3.2001, pag. 304.

(13) La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale <sup>(1)</sup> afferma, all'articolo 10, che gli Stati membri devono cercare di promuovere la mediazione nei procedimenti penali per i reati ai quali essi ritengano che si possa applicare questo genere di misure e garantire che siano presi in considerazione eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso di tale mediazione nei procedimenti penali. A norma dell'articolo 17 ciascuno Stato membro cerca di emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per ottemperare a detto articolo 10 prima del 22 marzo del 2006.

(14) L'iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia di istituire una rete europea di prevenzione della criminalità, concretizzatasi nella decisione 2001/427/GAI <sup>(2)</sup>, è un eccellente esempio delle modalità con cui si può svolgere stabilmente tra gli Stati membri la cooperazione su taluni argomenti. L'inclusione della mediazione con i giovani e della mediazione sociale nel primo programma di lavoro della rete europea di prevenzione della criminalità prova il crescente interesse per i modi alternativi di esercizio del diritto penale.

(15) Tuttavia occorre sottolineare che l'eventuale capacità di prevenzione della mediazione in particolare e della giustizia riparatoria in generale è soltanto uno degli aspetti del più ampio approccio della giustizia riparatoria, che si applica alla criminalità, alla giustizia penale e al procedimento penale nel suo insieme. La giustizia riparatoria si basa su un approccio ampio in cui la riparazione materiale e immateriale dei rapporti disturbati tra la vittima, la collettività e l'autore del reato costituisce il principio guida generale del procedimento penale.

(16) Benché finora la giustizia riparatoria abbia trovato espressione principalmente in varie forme di mediazione tra vittime e autori dei reati (mediazione vittima — autore del reato), sempre più spesso si applicano altri metodi, come ad esempio la consultazione familiare di gruppo. Governi, forze di polizia, autorità giudiziarie competenti in materia penale, autorità specializzate, servizi di assistenza e sostegno alle vittime, servizi di assistenza agli autori di reati, ricercatori e cittadini, tutti sono implicati in questo processo.

(17) La presente iniziativa è stata presa previa consultazione col Forum europeo per la mediazione tra vittima e autore del reato e la giustizia riparatoria, un'organizzazione non governativa che ha esperienza nel settore della giustizia riparatoria,

DECIDE:

#### Articolo 1

### Rete europea di punti di contatto nazionali per la giustizia riparatoria

1. È istituita una rete europea di punti di contatto nazionali per la giustizia riparatoria, in seguito denominata «rete».

<sup>(1)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1.

2. Il corretto funzionamento della rete è assicurato dai rappresentanti nazionali della stessa, a norma della presente decisione.

#### Articolo 2

### Oggetto

Ai fini della presente decisione la giustizia riparatoria si richiama a una visione complessiva del procedimento penale in cui si dà la priorità alle esigenze della vittima e si dà un rilievo positivo al senso di responsabilità dell'autore del reato; essa copre una serie di concetti pertinenti alle varie forme di sanzione e di gestione dei conflitti nelle fasi successive di un procedimento penale o in connessione con esso.

#### Articolo 3

### Obiettivo della rete

La rete contribuisce a sviluppare, sostenere e promuovere i vari aspetti della giustizia riparatoria all'interno degli Stati membri e a livello di Unione europea. Per perseguire tale obiettivo il sostegno legislativo e quello logistico alle autorità giudiziarie penali costituisce un importante strumento.

#### Articolo 4

### Compiti ed attività

Al fine di conseguire l'obiettivo dell'articolo 3, la rete svolge in particolare i seguenti compiti ed attività:

- a) funge da punto di informazione. A tal fine, raccoglie, analizza e valuta le informazioni e i dati sulle prassi esistenti della giustizia riparatoria e la loro evoluzione negli Stati membri, allo scopo di contribuire all'elaborazione di norme in materia di migliori prassi e di sostenere le future iniziative nazionali ed europee. La rete assiste inoltre il Consiglio e gli Stati membri con questionari sulle prassi della giustizia riparatoria;
- b) elabora meccanismi per distribuire e comunicare le suddette informazioni e i dati alle autorità a livello nazionale, regionale, europeo e internazionale nonché ad altri governi o organizzazioni non governative, gruppi, reti o forum che abbiano interesse per la giustizia riparatoria o lavorino in questo ambito;
- c) facilita lo scambio di informazioni, esperienze e contatti fra le autorità europee, regionali, nazionali e locali e le istituzioni, le agenzie, i gruppi, le reti e i singoli individui interessati alla giustizia riparatoria;
- d) promuove la ricerca sulla giustizia riparatoria e a questo scopo contribuisce a individuare e sviluppare i principali settori della ricerca in questo campo;

- e) contribuisce a individuare e sviluppare i principali settori di formazione e valutazione nel campo della giustizia riparatoria;
- f) organizza conferenze, seminari, incontri e altre iniziative al fine di far progredire le prassi in materia di giustizia riparatoria e incentivare e favorire lo scambio di esperienze e migliori prassi;
- g) promuove la cooperazione con i paesi candidati, i paesi terzi e gli organismi e le organizzazioni internazionali;
- h) fornisce consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, ove necessario e a loro richiesta, al fine di assisterli in merito a qualsiasi questione riguardante la giustizia riparatoria;
- i) rende conto ogni anno al Consiglio delle sue attività tramite le competenti strutture operative e indica i settori d'intervento prioritari del suo programma di lavoro per l'anno successivo. Il Consiglio prende atto della relazione, l'approva e la trasmette al Parlamento europeo.

L'interpretazione, l'esecuzione e lo sviluppo nei fatti dei compiti e delle attività di cui al presente articolo sono condizionati e dipendono dai contributi volontari degli Stati membri.

#### Articolo 5

##### Cooperazione

Dato l'intrinseco orientamento al coinvolgimento della collettività e il livello ancora embrionale di evoluzione della giustizia riparatoria, la rete, nello svolgere i compiti descritti all'articolo 4, deve prestare particolare attenzione alla cooperazione e alla promozione degli scambi con le organizzazioni non governative attive nel settore della giustizia riparatoria. Perché la rete possa conseguire i propri obiettivi nel modo più efficace e valido, essa può decidere di fare appello alle conoscenze e all'esperienza delle organizzazioni non governative che lavorano nel settore della giustizia riparatoria e addirittura di cooperare con esse in modo più strutturato.

#### Articolo 6

##### Composizione della rete

1. La rete consiste dei punti di contatto designati dagli Stati membri. La Commissione e i paesi candidati all'adesione alle Comunità europee possono a loro volta designare un punto di contatto.
2. Ciascuno Stato membro designa tre punti di contatto, al massimo.

3. I punti di contatto includono almeno un rappresentante delle autorità nazionali competenti in materia di giustizia riparatoria e dei suoi molteplici aspetti.

4. Gli Stati membri possono anche designare come punti di contatto ricercatori, operatori della giustizia riparatoria o altri protagonisti del settore.

5. Gli Stati membri garantiscono che i ricercatori, gli operatori della giustizia riparatoria e altri protagonisti del settore, come le autorità locali e le organizzazioni non governative siano coinvolti tramite punti di contatto designati.

6. Ciascuno Stato membro garantisce che i suoi punti di contatto possiedano una conoscenza sufficiente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea per facilitare il funzionamento pratico della rete ed in particolare il contatto con gli altri punti.

#### Articolo 7

##### Funzionamento

1. La rete si riunisce per la prima volta il ...
2. La rete si riunisce almeno una volta per semestre, su convocazione della presidenza in carica del Consiglio. Un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio presiede la riunione dei rappresentanti nazionali della rete.
3. La rete può decidere di affidare il segretariato della rete stessa a un punto di contatto nazionale.
4. I rappresentanti nazionali della rete decidono circa il programma annuale della stessa, incluso un piano finanziario. In particolare essi stabiliscono:
  - i settori prioritari da esaminare al fine di intervenire, tenendo presenti gli articoli 10 e 17 della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI,
  - le principali iniziative specifiche da svolgere (conferenze, seminari, programmi di ricerca, programmi di formazione),
  - la creazione, la struttura e lo sviluppo di un sistema elettronico di scambio di informazioni e un sito Web.

I rappresentanti nazionali redigono inoltre la relazione annuale sulle attività della rete. Essi redigono il regolamento interno, che è adottato all'unanimità.

5. Il finanziamento della rete può essere soggetto a una decisione del Consiglio.

*Articolo 9*

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

*Articolo 8*

Fatto a ...

**Valutazione**

Il Consiglio procede alla valutazione delle attività e del finanziamento della rete nel triennio successivo all'adozione della presente decisione.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

...

---